



COMUNE di MASSAFRA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, modificata dalla legge 5 maggio 1952 n. 405;
Vista la legge 27 dicembre 1596 n. 1441;

INVITA

Tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art.12 della legge n. 287/51, a chiedere entro il 31 luglio 2023 di essere iscritti negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, presentando l'apposita domanda, pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione modulistica elettorale, e reperibile anche presso l'ufficio protocollo dell'Ente – Via Rosario Livatino snc piano terra, da indirizzare all'Ufficio Elettorale Comunale mediante consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo, ovvero:

- Posta elettronica certificata – PEC - all'indirizzo: demografici@pec.comunedimassafra.it;
(questo indirizzo accetta solo e.mail spedite da un indirizzi di posta elettronica certificata);
- Posta elettronica – EMAIL – all'indirizzo: uff.elettorale@comunedimassafra.it;
- Fax al numero: 0998858249

Rammenta che i requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti Albi sono i seguenti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
- licenza di scuola media di 1° grado per le Corti di Assise e di scuola media di 2° grado per le Corti di Assise di Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

1. i Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
3. i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

AVVERTE

Che l'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. Chi essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una ammenda nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.